

**IL RETTORE**

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare gli artt. 22 e 23;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato dal Rettore con Decreto n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per l'attribuzione di contratti per attività di insegnamento emanato con Decreto Rettorale n. 15746 del 5 aprile 2011, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico del 21 giugno 2021;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2021

**DECRETA**

Il “*Regolamento per l'attribuzione di contratti per attività di insegnamento*” è modificato come da testo allegato, di cui diviene parte integrante.

IL RETTORE  
Prof. Gian Battista CANOVA



Milano, 12 luglio 2021

Reg.to al n. 19360

## REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

*Emanato con Decreto Rettorale n. 15746 del 5 aprile 2011  
Modificato con Decreto Rettorale n. 15758 del 2 maggio 2011  
Modificato con Decreto Rettorale n. 15814 del 19 luglio 2011  
Modificato con Decreto Rettorale n. 17371 del 19 febbraio 2016  
Modificato con Decreto Rettorale n. 19024 del 24 settembre 2020  
Modificato con Decreto Rettorale n. 19360 del 12 luglio 2021*

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'attribuzione di incarichi di insegnamento nei corsi di studio attivati dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, mediante la stipula di contratti ai sensi dell'art. 23, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, aventi a oggetto:
  - a) attività di insegnamento di corsi ufficiali;
  - b) attività di insegnamento di corsi integrativi.
2. Nel richiamare il dettato della Legge 240/2010, art. 1 comma 2 secondo il quale “ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità”, fatta salva l'esigenza di garantire l'esecuzione delle politiche per la Qualità di Ateneo, l'Università attribuisce contratti per attività di insegnamento in base alle necessità didattiche, tenuto conto della qualità scientifico-professionale del docente a contratto nonché della capitalizzazione e durabilità delle competenze da questi acquisite in IULM.

#### **a) - Contratti per attività di insegnamento di corsi ufficiali**

### **Art. 2 – Programmazione**

1. Nel quadro della programmazione didattica annuale, i Consigli di Facoltà, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a tal fine, individuano gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e di laurea magistrale che non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ovvero mediante affidamento a docenti e ricercatori universitari dell'Ateneo, e mediante affidamento a docenti e ricercatori universitari esterni all'Ateneo.

### **Art. 3 – Soggetti destinatari**

1. Gli incarichi di insegnamento relativi a corsi ufficiali (d'ora innanzi: contratti), attribuiti mediante la stipula di contratti di diritto privato possono essere attribuiti a:
  - soggetti esterni all'Università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali;
  - professori e ricercatori universitari in quiescenza;
  - lavoratori autonomi.

### **Art. 4 – Regime delle incompatibilità**

1. I contratti non possono essere stipulati con i seguenti soggetti:
  - personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Università italiane;
  - titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della normativa precedente presso le Università italiane;
  - titolari di borse di addestramento alla ricerca bandite dall'Ateneo.
2. Ferma restando l'obbligazione contrattuale di integrale assolvimento dell'incarico, i titolari dei contratti possono svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta nell'ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Università.

### **Art. 5 - Modalità di attribuzione**

1. Detti contratti possono essere stipulati a titolo oneroso o gratuito.
2. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente fermo restando i requisiti previsti al precedente art. 3.
3. I contratti sono attribuiti a seguito di selezioni pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

4. La selezione è indetta con apposito bando, emanato dal Rettore su proposta della Facoltà interessata, reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
5. I bandi devono indicare in particolare:
  - gli aventi titolo e le modalità di partecipazione alla selezione;
  - l'anno accademico di riferimento;
  - la durata dei contratti;
  - il termine per la presentazione delle domande che, di norma, non potrà essere inferiore a 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando;
  - la Facoltà, il corso di laurea, la denominazione dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare, il numero di ore.

#### **Art. 6 – Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione, redatte in carta libera e corredate dal curriculum e dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando. La domanda e il curriculum devono essere sottoscritti dall'interessato. Le domande inoltrate incomplete e oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.

#### **Art. 7 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa**

1. La valutazione comparativa è effettuata dal Consiglio di Facoltà.
2. I criteri per la valutazione delle domande sono i seguenti:
  - curriculum, titoli e attività didattica e scientifica svolta;
  - esperienze professionali che abbiano attinenza con l'insegnamento.
3. Il Consiglio di Facoltà, in caso di concorrenza di più domande per lo stesso contratto, al fine di evidenziare la valutazione comparativa effettuata, redige la graduatoria di merito e una scheda riepilogativa per ogni concorrente, che fa parte integrante del verbale, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'insegnamento.
4. Le attribuzioni dei contratti sono approvate dal Senato Accademico.
5. Di tutti gli atti del procedimento è assicurata la massima pubblicità nel rispetto delle norme legislative e dei regolamenti.
6. Il Consiglio di Facoltà si può avvalere per la istruzione delle pratiche, di una apposita Commissione.

#### **Art. 8 – Attribuzione diretta di incarichi di insegnamento**

1. Possono essere altresì attribuiti per determinate situazioni ritenute strategiche al funzionamento del corso di studio, direttamente dal Senato Accademico su proposta del Rettore sentito il Preside della Facoltà di riferimento, incarichi di insegnamento anche senza la necessità di attivare procedure selettive.

#### **Art. 9 - Durata e trattamento economico**

1. I contratti hanno durata annuale, sono rinnovabili annualmente e decorrono dall'inizio del I semestre.
2. Nel caso di contratti stipulati a titolo oneroso, il compenso è stabilito dagli Organi Accademici in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La corresponsione del compenso è effettuata in tre soluzioni di pari importo alle seguenti scadenze:
  - **la prima** al termine delle lezioni.  
Nel caso di corsi aventi durata annuale, la corresponsione dell'importo avverrà al termine delle lezioni del primo semestre e subordinata alla compilazione, da parte del titolare dell'incarico di insegnamento, del registro elettronico - sezione "Lezioni" - vistato dal Preside;
  - **la seconda** entro la fine del mese di giugno;
  - **la terza a saldo** entro la fine del mese di **ottobre** subordinata alla compilazione, da parte del titolare dell'incarico di insegnamento, del registro elettronico - nella sezione riferita alle attività collaterali alle lezioni come specificato all'art. 2 del contratto - vistato dal Preside.
4. Il Preside verificato l'effettivo svolgimento del corso, secondo le modalità concordate, ne dà comunicazione agli uffici amministrativi per la liquidazione del compenso pattuito.

#### **Art. 10 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. In materia previdenziale ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, se previste, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il compenso riferito alle attività di cui trattasi, sotto l'aspetto fiscale, si configura come reddito di natura autonoma occasionale oppure come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente a

condizione che il titolare dichiari di non svolgere, per professione abituale, ancorché non esclusiva, altre attività di lavoro autonomo soggetto all'I.V.A.

3. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile l'Università provvede alla copertura assicurativa.

#### **Art. 11 – Diritti e doveri dei titolari dei contratti per corsi ufficiali**

1. I titolari dei contratti devono svolgere personalmente le attività didattiche che sono state loro affidate.
2. I titolari dei contratti, svolgono le attività didattiche previste dal corso, partecipano alle commissioni d'esame di profitto del corso stesso sino al completamento della sessione straordinaria dell'anno per il quale è stato stipulato il contratto (ivi compresa l'approvazione dei relativi verbali di esame entro 4 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli esiti) e sono tenuti a partecipare, se richiesto, a quelle per il conseguimento del titolo di studi, garantendo ampia disponibilità nei periodi riservati dal calendario didattico allo svolgimento degli esami di laurea. Le attività didattiche comprendono anche l'assegnazione delle tesi di laurea e di laurea magistrale, nonché lo svolgimento, nell'ambito dei servizi all'uso predisposti dalla Facoltà, di compiti di orientamento e assistenza agli studenti. Partecipano inoltre alle riunioni degli organi collegiali, secondo quanto previsto dallo Statuto e/o dal Regolamento Didattico d'Ateneo. Essi inoltre debbono garantire un'adeguata presenza per l'attività di ricevimento degli studenti e assistenza per le tesi durante l'intero arco dell'anno.
3. Agli incarichi per attività di insegnamento attribuiti per contratto ai sensi dell'art. 1, lettera a) del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano i contratti, e in particolare quelle relative alle prestazioni d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 Cod. Civ. e segg., nonché le disposizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a) del DPR 917/1986.
4. Qualora lo studioso o esperto sia anche un dipendente di Amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Coloro che stipulano con l'Università un contratto per attività di insegnamento di corsi ufficiali possono avvalersi del titolo di professore accompagnato dall'indicazione "a contratto" con la specificazione della materia d'insegnamento per tutto l'anno accademico e sino al completamento della sessione d'esame straordinaria dell'anno per il quale è stato stipulato il contratto.
6. All'inizio dell'anno accademico o, comunque, prima dell'inizio del corso ai professori a contratto vengono attribuite le credenziali per accedere ai servizi d'Ateneo.

#### **Art. 12 – Decadenza, risoluzione del rapporto e recesso**

1. Decadono dal diritto alla stipula dei contratti del presente regolamento, coloro che entro il termine fissato dall'Amministrazione non lo sottoscrivano senza giustificato motivo. Il contratto inoltre si risolve automaticamente in caso di violazione del regime delle incompatibilità stabilite dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Qualora il titolare del contratto si renda responsabile di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto dal Rettore a seguito di motivata delibera del Senato Accademico su richiesta del Preside e deve essere comunicato per iscritto all'interessato.
3. Il titolare che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore e al Preside della Facoltà di riferimento.
4. La stipula del contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

#### **b) - Contratti per attività di insegnamento di corsi integrativi**

##### **Art. 13 – Programmazione**

1. L'Università IULM, secondo le norme del presente regolamento e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche può stipulare, a seguito di procedura di valutazione comparativa, contratti di diritto privato (d'ora innanzi: contratti) per lo svolgimento di attività di insegnamento di corsi integrativi.
2. Ai fini dell'attivazione della procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione dei contratti, i Consigli di Facoltà, in sede di programmazione dell'attività didattica di ogni anno accademico, presentano al Senato Accademico le proposte di copertura per contratto per lo svolgimento di attività di insegnamento di corsi integrativi di quelli ufficiali, indicando per ciascun corso le ore.
3. Il Senato Accademico trasmette al Consiglio di Amministrazione il proprio preventivo analitico di spesa per detti contratti.

#### **Art. 14 – Soggetti destinatari**

1. I contratti possono essere stipulati con:
  - soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
  - il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale.

#### **Art. 15 – Regime delle incompatibilità**

1. I contratti non possono essere attribuiti a:
  - titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della normativa precedente presso le Università italiane;
  - titolari di borse di addestramento alla ricerca;
  - professori universitari;
  - ricercatori universitari;
  - ricercatori universitari a tempo determinato;
  - iscritti a corsi di Dottorato di ricerca;
  - personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Università italiane.
2. Non possono, di norma, essere titolari di contratti coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per casi particolari che, adeguatamente motivati, debbono essere autorizzati dal Senato Accademico.
3. Ferma restando l'obbligazione contrattuale di integrale assolvimento dell'incarico, i titolari dei contratti possono svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta nell'ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Università.

#### **Art. 16 - Modalità di attribuzione**

1. I contratti sono attribuiti a seguito delle procedure di valutazione comparativa previste dal presente regolamento.
2. I bandi sono resi pubblici attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ateneo. I bandi devono indicare in particolare:
  - gli aventi titolo e le modalità di partecipazione alla selezione;
  - l'anno accademico di riferimento;
  - la durata dei contratti;
  - il titolo del corso ufficiale, e il numero delle ore;
  - il termine e le modalità per la presentazione delle domande che, di norma, non potrà essere inferiore a 10 giorni consecutivi dalla data di emanazione del bando;
  - il rinvio al presente regolamento per quanto non previsto dal bando.
3. Le attribuzioni dei contratti sono approvate dal Senato Accademico

#### **Art. 17 - Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione, redatte in carta libera e corredate dal curriculum e dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando. Le domande inoltrate incomplete e oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.

#### **Art. 18 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa**

1. La valutazione comparativa è effettuata dal Consiglio di Facoltà sulla base dell'esame dei titoli posseduti dai candidati.
2. Il Consiglio di Facoltà, in caso di concorrenza di più domande per lo stesso contratto, al fine di evidenziare la valutazione comparativa effettuata, redige la graduatoria di merito e una scheda riepilogativa per ogni concorrente, che fa parte integrante del verbale.
3. Di tutti gli atti del procedimento è assicurata la massima pubblicità nel rispetto delle norme legislative e dei regolamenti.
4. Il Consiglio di Facoltà si può avvalere per la istruzione delle pratiche di una apposita Commissione.

#### **Art. 19 - Durata e trattamento economico**

1. I contratti hanno durata annuale e decorrono dall'inizio del corso ufficiale di riferimento.
2. Il compenso è stabilito dagli Organi Accademici in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La corresponsione del compenso è effettuata in unica soluzione ed è subordinata alla compilazione, da parte del titolare del contratto, del registro elettronico – sezione “Lezioni” vistato dal titolare dell’insegnamento e dal Preside.
4. Il Preside verificato l’effettivo svolgimento del corso, secondo le modalità concordate, ne dà comunicazione agli uffici amministrativi per la liquidazione del compenso pattuito.
5. Il Senato Accademico, in considerazione di particolari esigenze didattiche, può autorizzare l’attribuzione di più contratti, in numero comunque non superiore a due, allo stesso soggetto e per lo stesso anno accademico.

#### **Art. 20 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. In materia previdenziale ai contratti di cui al presente regolamento, si applicano, se previste, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il compenso riferito alle attività di cui trattasi, sotto l’aspetto fiscale, si configura come reddito di natura autonoma occasionale oppure come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente a condizione che il titolare dichiari di non svolgere, per professione abituale, ancorché non esclusiva, altre attività di lavoro autonomo soggetto all’I.V.A.
3. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile l’Università provvede alla copertura assicurativa.

#### **Art. 21 – Diritti e doveri dei titolari dei contratti**

1. I titolari dei contratti, stipulati ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a svolgere la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il professore responsabile del corso. Essi partecipano alle commissioni d’esame per il corso ufficiale del quale svolgono l’attività didattica integrativa in qualità di cultori della materia.
2. Agli incarichi per attività di insegnamento attribuiti per contratto ai sensi dell’art. 1, lettera b) del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano i contratti, e in particolare quelle relative alle prestazioni d’opera intellettuale di cui agli artt. 2230 Cod. Civ. e segg., nonché le disposizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986.
3. Qualora lo studioso o esperto sia anche un dipendente di Amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **Art. 22 – Decadenza, risoluzione del rapporto e recesso**

1. Decadono dal diritto alla stipula dei contratti del presente regolamento, coloro che entro il termine fissato dall’Amministrazione non lo sottoscrivano senza giustificato motivo. Il contratto inoltre si risolve automaticamente in caso di violazione del regime delle incompatibilità stabilite dall’art. 15 del presente regolamento.
2. Qualora il titolare del contratto si renda responsabile di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto dal Rettore a seguito di motivata delibera del Senato Accademico su richiesta del Preside della Facoltà di riferimento, sentito il titolare del corso ufficiale e deve essere comunicato per iscritto all’interessato.
3. Il titolare che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore e alla struttura di riferimento.
4. La stipula del contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.